

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 688 del 16 APR. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 49 del 16 APR. 2019

OGGETTO: Vertenza Consorzio Asi di Ragusa in Liquidazione c/ Guardiano Nunzio s.n.c.- Liquidazione all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa Ufficio Territoriale di Ragusa dell'avviso di liquidazione imposta n. 2016/001/SC/000001870/0/001 relativa alla sentenza n. 890/2016 pronunciata dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 538/2008 R.G.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
- Il D.A. n. 690 dell'11/05/2018 con il quale è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;
- La Legge n. 10 del 10 Luglio 2018 con la quale è stata modificata la L.R. n. 8/2012 che prevede la permanenza nella funzione del Commissario liquidatore fino al perfezionamento della nomina dei nuovi commissari di cui al comma 1 della medesima legge;

VISTA la sentenza n. 890/2016 del 25/07/2016, pubblicata il 26/07/2016, notificata munita di formula esecutiva in data 12/10/2016, resa nel procedimento n. 538/2008 R.G., con la quale il Tribunale di Ragusa, in parziale accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Consorzio e della domanda riconvenzionale proposta, ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 5/2008 emesso dal Tribunale di Ragusa il 07/01/2008, condannato il Consorzio a corrispondere all'impresa Nunzio Guardiano s.n.c, quale capogruppo della citata ATI, la somma di €. 28.377,56 oltre Iva ed interessi legali e di mora ex art. 36 dpr 1063/1962, nonché interessi legali dal deposito della sentenza fino al saldo, condannato l'impresa Nunzio Guardiano s.n.c a corrispondere al Consorzio, a titolo di penale da ritardo nella consegna dei lavori, la somma complessiva di €. 139.443,36 oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al saldo, rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal Consorzio nei confronti della impresa Nunzio Guardiano s.n.c, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti in ordine alla domanda proposta dal Consorzio nei confronti Savarino G., Solarino G., Gambuzza G. e Belluccia A., compensato le spese di lite, incluse quelle relative alla disposta c.t.u., e condannato il Consorzio a rifondere in favore di Savarino, Solarino e Gambuzza le spese processuali liquidate in complessivi €. 10.155,60 per compensi professionali oltre accessori di legge, ed a rifondere in favore di Belluccia le spese processuali liquidate in complessivi €. 7.254,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;

VISTO l'avviso di liquidazione n. 2016/001/SC/000001870/0/001 del 28/03/2019, notificato l'11/04/2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa Ufficio Territoriale di Ragusa ha liquidato in complessivi € 245,00 l'imposta di registrazione relativa alla citata sentenza n. 890/2016 del 26/07/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa;

VISTA la relazione istruttoria del 15/04/2019 (Prot. n. 684 del 15/04/2019), che fa parte integrante del presente provvedimento, completa di attestazione di regolarità contabile e impegno di spesa, dalla quale si

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

evince la necessità di liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa Ufficio Territoriale di Ragusa la somma di €. 245,00 dovuta a titolo di imposta di registrazione del sopra citato avviso di liquidazione;

CONSIDERATO che nella citata relazione si dispone che, ad avvenuto pagamento di quanto dovuto, il Consorzio procederà al recupero coattivo della quota di imposta di competenza dell'impresa Guardiano Nunzio s.n.c.;

PRESO ATTO che tale spesa è urgente ed indifferibile in quanto il mancato pagamento comporterebbe le conseguenti azioni esecutive con notevole aggravio di costi e che, trattandosi di pagamento di tributi per anni pregressi e residui, non incide sulla gestione provvisoria e non rappresenta spesa frazionabile in dodicesimi;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento delle suddette somme dovute;

RITENUTO di liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa la somma di €. 245,00 dovuta a titolo di imposta di registrazione del sopra citato avviso di liquidazione;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n. 690 dell'11/05/2018;

DETERMINA

1. impegnare la somma complessiva di € 245,00 sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione;
2. liquidare e pagare per le causali di cui in premessa all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa Ufficio Territoriale di Ragusa, con sede legale in Ragusa, Piazza Ancione, la complessiva somma di € 245,00, dovuta a titolo di imposta di registrazione della sopra citata sentenza n. 890/2016 del 26/07/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 538/2008 R.G.;
3. procedere, ad avvenuto pagamento di quanto dovuto, al recupero coattivo della quota di imposta di competenza dell'impresa Guardiano Nunzio s.n.c.;
4. effettuare il pagamento nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
5. prelevare la complessiva somma di € 245,00 dal bilancio di liquidazione.

Il Commissario Liquidatore
Dr. Leonardo Migliore



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 684 del 15 APR. 2019

**Al Commissario Liquidatore
SEDE**

RELAZIONE

OGGETTO: Liquidazione avviso di liquidazione imposta n. 2016/001/SC/000001870/0/001 notificato l'11/04/2018 relativa alla sentenza n. 890/2016 pubblicata il 27/07/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa.

In riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che l'Agenzia delle Entrate di Ragusa ha emesso in data 28/03/2019 l'avviso di liquidazione n. 2016/001/SC/000001870/0/001 di €. 245,00, notificato l'11/04/2019, relativo al pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza n. 890/2016, pubblicata il 27/07/2016, emessa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 538/2008 R.G. promosso dal Consorzio ASI di Ragusa c/ Guardiano Nunzio s.n.c., nella qualità di capogruppo dell'ATI con le imprese Sosedil S.p.A., Canzonieri Giorgio s.r.l. e Iurato Guglielmo, specificando che il citato Tribunale di Ragusa ha disposto la compensazione delle spese di lite.

In considerazione di quanto sopra, appare necessario procedere all'immediato pagamento della complessiva somma di €. 245,00 a saldo dell'avviso di liquidazione imposta emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa al fine di evitare oneri aggiuntivi per il Consorzio dovuti ad eventuali azioni esecutive promosse dall'ente impositore per il recupero delle relative imposte, rappresentando che ad avvenuto pagamento di quanto dovuto si procederà al recupero coattivo dell'importo pro quota in danno dell'impresa Guardiano Nunzio s.n.c.

Si rappresenta l'urgenza e l'indifferibilità del pagamento delle suddette spese.

Si attesta la regolarità contabile della superiore proposta di determinazione e la conseguente copertura finanziaria della spesa di €. 245,00 a valere sul Bilancio della Liquidazione del Consorzio Asi di Ragusa.0

Il Collaboratore
Dott. Gherardo Marinelli



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2016/001/SC/000001870/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAGUSA (TYK)

Il DIRETTORE

PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

avverte

CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID

C.F. 00119380889

DOMICILIATO IN
PIAZZALE CESARE ZIPELLI SNC 97100 RAGUSA (RG)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione

ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001870/2016

DEL 26/07/16 EMESSO DAL TRIBUNALE

e per i seguenti motivi:

SC890-16 CONSORZIO ASI RG/GUARDIANO NUNZIO+SAVARINO GIOVANNI+SOLARINO
GIOVANNI+GAMBUZZA GIOVANNI
IMPOSTA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO SOPRA
INDICATO, DOVUTA AI SENSI DELL ART. 37 DEL D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131,
LIQUIDATA IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 DELLA TARIFFA PARTE I DELLO STESSO
DECRETO E RISCOSSA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 54, COMMA 3 E 5.
SI FA PRESENTE CHE IN OGNI CASO L IMPOSTA APPLICATA NON PUÒ ESSERE INFERIORE AD
200 AI SENSI DELL ART. 41 DELLO STESSO D.P.R. 131/1986 E DELL ART. 11 DELLA
TARIFFA AD ESSO ALLEGATA.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati
come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	45,00
	TOTALE DOVUTO	245,00 EURO

Consorzio per l'area di
Sviluppo Industriale - Ragusa
ENTE IN LIQUIDAZIONE

11 APR 2019

Prot. n. 669

28 MAR. 2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
MIRIAM CIRVICIARO

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **DOTT. M. CIRNIGLIARO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso


Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
dp.Ragusa@pce.agenziaentrate.it
- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).



Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del DLgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del DLgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo.

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- il ricorso se notificato via PEC ovvero l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica del ricorso o la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

IMPOSTA DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 37 E RICHIESTA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 54, COMMA 5, DEL DPR 131/86.



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for beneficiary name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for delegate name]

AGENZIA/UFFICIO _____ PROV. _____
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) T Y K 2 0 1 9 7 1 0 0 0 0 3 1 6 5

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID
NOME: _____ DATA DI NASCITA: _____
SESSO M o F: [] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: _____ PROV.: _____ CODICE FISCALE: 0 0 1 1 9 3 8 0 8 8 9

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: _____ NOME: _____ DATA DI NASCITA: _____
SESSO M o F: [] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: _____ PROV.: _____ CODICE FISCALE: _____

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: T Y K codice sub. codice (*) []
7. COD. TERRITORIALE (*) []
8. CONTENZIOSO: []
9. CAUSALE: R G
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno 2 0 1 6 Numero 0 0 1 S C 0 0 0 0 0 1 8 7 0 0

Table with 4 columns: 11. CODICE TRIBUTO (1 0 9 T, 8 0 6 T), 12. DESCRIZIONE (*) (REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP., ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE), 13. IMPORTO (200,00, 45,00), 14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

245,00

EURO (lettere)

DUECENTOQUARANTACINQUE / 00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA: giorno mese anno | CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE: AZIENDA CAB/SPORETELLO

FIRMA

[Empty box for signature]

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _____ / _____

cod. ABI CAB

firma _____

